



CITTA' DI ALESSANDRIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 277 del 29/11/2013

**OGGETTO: Istanza prot. gen. n. 64403 del 30/10/2012 (reg. int. O.S.L. n. 512).
Hodie srl. NON ammissione alla massa passiva.**

L'anno duemilatredici, il giorno 29 novembre, alle ore 12.00, nella Sede comunale, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella persona dei Sigg.:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dott. Giuseppe ZARCONE	<i>presidente</i>	x	
Dott. Angelo LO DESTRO	<i>componente</i>	x	
Dott. Roberto FORNERIS	<i>componente</i>	x	

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Letizia Biondo, funzionario del Comune di Alessandria, nella qualità di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione

VISTA l'istanza di ammissione alla massa passiva acquisita al prot. gen. n. 64403 del 30/10/2012 (reg. int. O.S.L. n. 512) prodotta da Hodie srl, Amministratore Uncio della Società Sig. Fabrizio Ferreri;

ESPLETATA la relativa istruttoria, eseguite le necessarie verifiche contabili e, infine, richiesto in merito specifico parere all'Avvocatura C.le, rilasciato in data 3/07/2013 e posto agli atti, da cui si evince che l'importo inerente il credito vantato, per euro 829.666,32 fa riferimento ad eventi accaduti tra soggetti terzi in cui non si può riconoscere giuridicamente alcuna attribuzione di responsabilità al Comune di Alessandria, non più proprietario dell'immobile a far data dal 30/09/2005 e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 267/00 s.m.i, nemmeno ascrivibile la relativa competenza a questa Commissione;

DATO ATTO che, con nota prot. gen. 55758 inviata a mezzo fax in data 26/9/2013, questa Commissione, non ravvisando i presupposti per l'inserimento nella massa passiva ha comunicato all'istante il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06;



DATO ATTO che, nei termini di legge, risulta pervenuta, da parte dell'istante, una comunicazione recante precisazioni in merito alla nota di cui sopra e, in particolare, specifiche in merito all'oggetto della domanda di riconoscimento del credito in *"il minor valore della partecipazione che fu venduta dal Comune di Alessandria in data 27/05/2011...."* nonché l'ulteriore precisazione che il soggetto individuato come debitore sia *"la Città di Alessandria in quanto venditore non già della proprietà dell'immobile ma del capitale sociale di Argent.AL. srl..."*;

VALUTATE le osservazioni pervenute e ritenuto di confermare l'impostazione già assunta e comunicata all'istante, ribadendo che la vendita dell'immobile da parte del Comune è avvenuta ad Argent.AL. nell'anno 2010 e che la cessione delle quote in argomento, comprendenti anche l'immobile, è avvenuta tra soggetti terzi;

VALUTATO, altresì, che il presunto credito è basato su un atto (perizia) fatta eseguire da un soggetto terzo (nemmeno l'istante), non in rapporti diretti con il Comune e che l'Ente non ha mai provveduto a riconoscere il presunto debito nelle forme prescritte dalla legge;

RITENUTO pertanto, che nessuna responsabilità in merito ad eventuali vizi della cosa (peraltro presunti e non provati) possa ascrivere al Comune di Alessandria, né tantomeno alcuna pretesa sul riconoscimento di qualsivoglia credito da parte di questa Commissione che non ha competenza per esaminare aspetti tecnici quali sono quelli posti a base dell'istanza, ma che agisce, nei limiti e per le competenze esclusivamente attribuite dalla legge, in riferimento a crediti maturati nel periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 254 del TUEL, nei confronti dell'Ente in stato di dissesto;

RITENUTO, infine, per tutto quanto sopra esposto e a seguito dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 254 e segg. del TUEL, che l'istanza in oggetto non possa essere ammessa alla massa passiva dell'Ente;

RICHIAMATI gli estremi dell'istanza come esposti nella seguente tabella:

Prot. gen.	Reg. Int. OSL	Denominazione	Causale	Importo
n. 64403 del 30/10/2012	n. 512	Hodie srl C.so Repubblica, 25 15057 Tortona (AL)	Differmità riscontrate nella perizia tecnica redatta dall'arch. C.F. relativa al R.I.S.S. Nicola Basile	829.666,32

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA



1) DI NON AMMETTERE, per le motivazioni esplicitate in narrativa, l'istanza in oggetto alla massa passiva dell'Ente per l'importo di euro 829.666,32;

2) DI COMUNICARE la presente deliberazione all'istante, al recapito indicato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DPR 378/93.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione.

Il Presidente: f.to dott. Giuseppe Zarcone

I componenti: f.to dott. Roberto Forneris

f.to dott. Angelo Lo Destro

Il segretario verbalizzante: f.to dr.ssa Letizia Biondo

